Incarto n.
LIT.2021.20

Bellinzona
17 aprile 2024

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso 8 giugno 2021 di

A.
(la ricorrente)

contro

la **decisione 24 maggio 2021 del Municipio del Comune di B.;**

chiedente l'accesso a documenti concernente C. e attività del Comune;

viste le risultanze istruttorie, in particolare lo scritto 25 giugno 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e la risposta 22 luglio 2021 del Comune di B. (rappr. dal Municipio), nonché la replica 26 agosto 2021 della ricorrente e la duplica 20 settembre 2021 del Comune di B. (rappr. dal Municipio);

preso atto dello scritto 28 novembre 2023 del Comune di B. (rappr. dal Municipio);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti nella seduta 15 marzo 2024 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. Con istanza 22 settembre/12 ottobre 2020, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), la ricorrente ha chiesto al Municipio del Comune di B. (in seguito: il Municipio) di ottenere l'accesso ai seguenti documenti per il periodo 2010-2020:

doc. 1 *Il messaggio dal Municipio proponendo la privatizzazione di C. e l'approvazione del Consiglio comunale.*
doc. 2 *Il mandato conferito ad C.*
doc. 3 *Copie delle bollette della corrente elettrica del Centro scolastico di B. prima e dopo l'installazione degli impianti fotovoltaici.*

doc. 4 Sul grafico (dal sito web di C. nel frattempo rimosso) non è indicato quanta energia il Centro scolastico ha prodotto, venduto e a quale prezzo da quando è stato installato. Vogliate fornire i dati completi.
doc. 5 I dati sulla potenza in kW totale il costo della produzione di energia, il costo dell'impianto e come è stato finanziato (FER o altro).
doc. 6 Elencare gli importi ricevuti dal FER cantonale, il suo impiego ed il risparmio energetico conseguito negli ultimi 10 anni.
doc. 7 Fornire i dati del complessivo risparmio energetico dagli impianti fotovoltaico e minor costi di consumo negli edifici pubblici. Indicare l'analisi dei costi & benefici e la relativa diminuzione di emissioni CO_2.
doc. 8 Copia del "Concetto energia dal sole" del 14 dicembre 2011.
doc. 9 Elencare gli edifici pubblici dove sono stati installati il teleriscaldamento e i risultati ottenuti (risparmio energetico e rispetto a quello elettrico, riduzione del CO_2 e costi) prima e dopo l'installazione. Indicare l'ammontare del costo degli impianti e degli ammortamenti.
doc. 10 Le basi legali comunali per la produzione di energia rinnovabile dal fotovoltaico.
doc. 11 Riassunto cronologico aggiornato degli investimenti, degli ammortamenti per gli impianti di acqua potabile, di canalizzazione, quanto è stato realizzato e ancora da espletare, indicando i luoghi.
doc. 12 L'art. 36 del regolamento delle canalizzazioni prevede un minimo di prelievo da CHF. 0.50 fino a CHF 1.50 per mc di acqua potabile. Attualmente la tassa uso 2019 è di CHF. 1.27 iva compresa. Vogliate spiegare cortesemente quali sono i costi che puntualmente negli anni provocano l'aumento della tassa. Allegare i dati dettagliati (il consuntivo è troppo generico) per il periodo 2010-2020 e il calcolo del prelievo minimo e massimo con motivazione e approvazione del Consiglio comunale. Idem per la tassa acqua potabile.
doc. 13 Fornire il fabbisogno della domanda di posteggi pubblici e privati e l'offerta dal Comune per sopperire le necessità dei cittadini negli ultimi 10 anni.
doc. 14 Provvedere il numero di bagnanti che frequentano la piscina comunale negli ultimi 10 anni.
doc. 15 Statistica degli introiti incassati dalle multe indicando la natura della contravvenzione degli ultimi 10 anni.
doc. 16 Statistica degli introiti incassati da parchimetri e posteggi negli ultimi 10 anni.

B. Il Municipio non ha dato seguito alla richiesta entro i termini di cui all'art. 15 LIT.

C. Il 5 novembre 2020 la ricorrente ha pertanto chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT ribandendo la propria domanda di accesso del 22 settembre/12 ottobre 2020.

D. Con scritto 19 febbraio 2021, il Municipio ha trasmesso alla ricorrente la seguente documentazione richiesta:
doc. 1 MM 11/2001 sulla privatizzazione di C., adottato dal Legislativo il 19.11.2001.
doc. 11 riassunto cronologico aggiornato degli investimenti, degli ammortamenti per impianti di acqua potabile, di canalizzazione, quanto è stato realizzato e ancora da espletare, indicando i luoghi.
Per questa domanda si allegano i relativi Messaggi municipali preventivi d'investimento e i relativi consuntivi, adottati dal Legislativo degli ultimi 10 anni.

doc. 12 la domanda è già stata debitamente evasa nell'ambito del contenzioso proprio sul preciso tema dell'aumento della tassa del 2019 davanti al Consiglio di Stato e al TRAM, istanze in cui la medesima si è vista soccombente, della serie "ne bis in idem".
doc. 13 il fabbisogno della domanda di posteggi pubblici e privati e l'offerta del Comune per sopperire le necessità negli ultimi 10 anni. Per questa domanda si allega l'elaborato del Dicastero pianificazione, indicando che le cifre relativa ai posteggi privati vanno riferire al potenziale del Piano Regolatore che oggi non raggiunge nemmeno il 75%.

E. Nel corso dell'udienza di mediazione, svoltasi l'11 marzo 2021 tra la ricorrente ed il Municipio, è stato concordato quanto segue:
doc. 1 già ricevuti (2 documenti)
doc. 2 eventualmente consegneranno
doc. 3 eventualmente il Comune cerca i dati
doc. 4 eventualmente consegneranno
doc. 5 il comune chiederà a C.
doc. 6 eventualmente consegneranno
doc. 7 riguarda solo le scuole, eventualmente consegneranno
doc. 8 consegneranno
doc. 9 consegneranno
doc. 10 consegneranno
doc. 11 PGS consegneranno
doc. 12 eventualmente consegneranno
doc. 13 la signora si informerà presso l'Ufficio tecnico per capire le sigle
doc. 14 consegneranno
doc. 15 consegneranno
doc. 16 consegneranno
- *La procedura di mediazione viene sospesa per permettere al segretario comunale di chiedere al Municipio se è disposto a dare questi dati, eventualmente a quali cosi.*
- *Egli comunicherà la decisione del Municipio alla signora A. con copia alla Commissione di mediazione, entro fine marzo 2021. In caso affermativo la documentazione verrà fornita entro il 30 giugno 2021.*
- *La signora A. comunicherà alla Commissione di mediazione se si terrà soddisfatta o meno.*

F. Con scritto 30 marzo 2021 il Municipio ha comunicato alla Commissione di mediazione indipendente LIT che:
- *la documentazione di cui al verbale della Commissione di mediazione del 17 settembre 2020 (a detta loro trattasi sempre della stessa documentazione e non di altra) è pronta da mesi presso la sede di C.. La signora A. non l'ha ritirata perché non ha fatto fronte alla domanda di rimborso spese di franchi 150.-;*
- *quanto secondo il verbale del 17 settembre 2020 il Municipio era tenuto a rilasciare, è già stato consegnato gratuitamente alla signora A., con copia alla Commissione di mediazione;*

G. Con scritto 2 aprile 2021 la ricorrente ha comunicato alla Commissione di mediazione che:
- *l'esecutivo confonde o ignora l'autore dei documenti allestiti (C. e Municipio di B.);*
- *la consegna o meno di documentazione da parte di C., non esclude che*

l'esecutivo di B. debba comunque consegnare i documenti da lui allestiti;
- *da quanto espressi nella lettera del Municipio del 30 marzo 2021 sembrerebbe che quest'ultimo non sia disponibile a consegnare la documentazione richiesta il 22 settembre informalmente, il 12 ottobre formalmente e come da verbale di mediazione dell'11 marzo 2021;*
- richiesta di emettere il verbale di constatazione.

H. Preso atto di quanto sopra, con scritto 12 aprile 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione.

I. Con scritto 23 aprile 2021 la ricorrente ha chiesto l'emanazione di una decisione formale.

J. Con decisione 24 maggio 2021 il Municipio con riferimento all'accordo sottoscritto davanti alla Commissione di mediazione indipendente LIT del 17 settembre 2020, in cui vengono definiti chi fornisce quale documentazione, ossia cosa fornisce il Municipio e cosa C., ribadisce di aver trasmesso alla ricorrente la seguente documentazione evidenziata in grassetto:

doc. 1 ***messaggio municipale sulla privatizzazione di C.***
doc. 2 *concesso da C..*
doc. 3 *elenco non esistente (C.).*
doc. 4 *non accessibile (C.).*
doc. 5 *concesso da C..*
doc. 6 *idem.*
doc. 7 *segreto aziendale (C.).*
doc. 8 *comunicato da C..*
doc. 9 *già comunicato da C..*
doc. 10 *già comunicato.*
doc. 11 ***riassunto cronologico aggiornato degli investimenti, degli ammortamenti per impianti di acqua potabile, di canalizzazione, quanto è stato realizzato e ancora da espletare, indicando i luoghi.***
doc. 12 *già stato oggetto del contenzioso con il Municipio che l'istante ha perso davanti al TRAM.*
doc. 13 ***fabbisogno posteggi pubblici e privati e l'Offerta del Comune per sopperire alle necessità negli ultimi 10 anni.***
doc. 14 ***numero bagnanti negli ultimi 10 anni.***
doc. 15 ***introiti multe indicando natura contravvenzione negli ultimi 10 anni.***
doc. 16 ***statistica introiti incassati da parchimetri negli ultimi 10 anni.***

Precisa in seguito che la documentazione di spettanza di C., sarebbe pronta da ritirare presso C. dietro consegna di un'indennità di fr. 150.-.

K. Con il ricorso citato in ingresso, la ricorrente si riconferma nella propria pretesa, elencando i documenti richiesti come segue:

doc. 1 *evaso*
doc. 2 *mancante*
doc. 3 *mancante*
doc. 4 *mancante*
doc. 5 *mancante*
doc. 6 *mancante*
doc. 7 *mancante*
doc. 8 *mancante*
doc. 9 *mancante*
doc.10 *mancante*

doc. 11 *evaso parzialmente. Manca la pianificazione dei lavori da realizzare e i luoghi previsti.*
doc. 12 *mancante C.*
doc. 13 *evaso*
doc. 14 *mancante*
doc. 15 *mancante*
doc. 16 *mancante*

La ricorrente sostiene in particolare che la risposta del Municipio sarebbe inesatta e che i documenti richiesti farebbero parte del consuntivo 2019.

L. Con scritto 25 giugno 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT comunica di non presentare osservazioni al ricorso.

M. Con allegato di risposta del 22 luglio 2021 il Municipio si riconferma nei precedenti scritti.

N. Con atto di replica del 26 agosto 2021 la ricorrente si riconferma in concreto nel suo atto ricorsuale e chiede di ricongiungere gli incarti LIT.2021.1 e LIT.2021.20.

O. In sede di duplica il Municipio si conferma integralmente nel proprio scritto del 22 luglio 2021.

P. Con scritto 28 novembre 2023 il Municipio sostiene in concreto di aver consegnato la documentazione indicata in sede di mediazione e che il resto dei documenti richiesti sarebbe a disposizione presso C., dietro il corrispettivo di fr. 150.-.

Q. Per il resto, malgrado le richieste del 20 settembre 2023 e 16 novembre 2023, il Comune di B. non ha prodotto alcun documento identificato quale oggetto della domanda di accesso ed eventuali scritti relativi alla consultazione di terzi.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza.

2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.
La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 e segg., qui p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.* La tipologia è specificata nell' art. 8 cpv. 1 lett. a e b RLIT secondo cui *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate* ed *indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.*
   Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).
   Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 18; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1809).
   Inoltre, giusta l'art. 9 cpv. 4 LIT *se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.*

5. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT *riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto*. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, *l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria*.
   Stante l'art. 11 LIT *la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata* (cpv. 1). *L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei* (cpv. 2). *L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10* (cpv. 3).
   Inoltre, secondo l'art. 12 LIT *i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati* (cpv. 1). *Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla*

protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge (cpv. 2).

6. Nella fattispecie il Municipio afferma di aver trasmesso alla ricorrente i documenti richiesti n. 1, 11, 13, 14, 15 e 16.
Il doc. 12 sarebbe a suo dire già stato oggetto del contenzioso con il Municipio che l'istante ha perso davanti al TRAM.
La restante documentazione richiesta sarebbe invece di competenza di C.

7. In concreto si osserva quanto segue:

7.1. Richiesta n. 1
La richiesta è stata ritenuta evasa dalla ricorrente (cfr. *supra* consid. K).

7.2. Richiesta n. 2
Per quanto attiene il mandato conferito a C. si rileva che C. è una società privata a partecipazione maggioritaria del Comune di B., incaricata di compiti d'interesse pubblico, *in casu* la fornitura di beni essenziali. Il Municipio è quindi indubbiamente in possesso del mandato conferito alla società, il quale costituisce un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT. Non sussistono, e nemmeno sono state fatte valere, eccezioni al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT. Considerato che la richiesta è stata posta unicamente all'autorità comunale, il Municipio è tenuto a trasmettere il documento richiesto in osservanza dell'art. 12 cpv. 1 LIT.

7.3. Richieste n. 3-9

7.3.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 LIT *la domanda di accesso ai documenti ufficiali dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge.*

7.3.2 La scrivente Commissione rileva che i servizi legati all'energia sono gestiti integralmente da C.. I documenti ni. 3-9 richiesti ricadono dunque nella competenza di C. Ne discende che la richiesta riguardante i doc. 3-9 è stata presentata a un'autorità che non disponeva della competenza per riceverla e per trattarla. La richiesta è respinta.

7.4. Richiesta n. 10
La ricorrente chiede di ottenere le basi legali comunali per la produzione di energia rinnovabile dal fotovoltaico.
In generale, si osserva che una richiesta deve essere considerata una domanda di accesso ai sensi della LIT se riguarda uno o più documenti ufficiali accessibili ai sensi della predetta legge (cfr. art. 1 cpv. 1 LIT). Non sono considerate richieste di accesso ai sensi della LIT quelle che riguardano informazioni di carattere generale.
In concreto la richiesta riguardante le basi legali applicabili ad una specifica fattispecie non è disciplinata dalla LIT. La richiesta non rientra pertanto nel campo d'applicazione della LIT e non può pertanto essere accolta.

7.5. Richiesta n. 11
Si rileva che il Municipio ha trasmesso alla ricorrente il *richiesto riassunto cronologico aggiornato degli investimenti, degli ammortamenti per gli impianti di acqua potabile, di canalizzazione.* Le informazioni riguardanti *la pianificazione dei lavori da realizzare e i luoghi* risultano anch'essi indicati nei messaggi municipali concernenti gli investimenti dell'azienda acqua potabile

già tramessi.
La richiesta è pertanto respinta.

7.6. Richiesta n. 12
La ricorrente chiede che venga spiegato il motivo dell'aumento della tassa d'uso.
Il Municipio afferma che la questione sarebbe già stata oggetto del contenzioso tra le parti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sfociata con sentenza n. 52.2018.98 del 21 maggio 2019. Occorre a tal proposito ribadire che il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1809). La richiesta è respinta.

7.7. Richiesta 13
La richiesta è stata ritenuta evasa dalla ricorrente (cfr. *supra* consid. K).

7.8. Richieste n. 14-16
Il Municipio sostiene di aver già trasmesso i documenti n. 14-16 richiesti dalla ricorrente. La ricorrente ne sostiene tuttavia la mancanza. Dal momento in cui il Municipio ha acconsentito l'accesso ai documenti richiesti, il ricorso su tale punto si rileva privo d'oggetto. Si invitano le parti a definire le modalità di consegna.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione 24 maggio 2021 del Municipio di B. è annullata per quanto attiene alla richiesta n. 2 di cui alla domanda di accesso del 22 settembre/12 ottobre 2020 della ricorrente. L'accesso al mandato conferito a C. deve di conseguenza essere concesso alla ricorrente.

10. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, viene suddivisa, in ragione del grado di soccombenza, tra le parti (art. 47 LPAmm), essa non viene tuttavia posta a carico del Comune di B., essendo comparso in causa, soccombendo parzialmente, non per tutelare interessi propri, bensì per motivi derivanti dalla sua funzione.

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **parzialmente accolto**. Di conseguenza:

1.1. Al Comune di B. è ordinato di concedere alla ricorrente l'accesso al documento n. 2 di cui alla domanda di accesso del 22 settembre/12 ottobre 2020.

1.2. Per il resto la decisione 24 maggio 2021 del Municipio del Comune di B. è confermata.

2. La tassa di giudizio di fr. 200.- (duecento) è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente	La Giurista-redattrice
Enrico Pusterla	Vanessa Vaerini

Intimazione a: A.;
B.

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, 6501 Bellinzona.